

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica - Pratica ARPAE n.25374/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5890 del 02/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 – Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b – Rinnovo con modifiche dell’Autorizzazione Unica - Pratica ARPAE n.25374/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

D.M. 22 settembre 2020 n.188 “Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006”;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, di cui all’art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

PREMESSO CHE:

il progetto dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi positivamente con prescrizioni, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 03/07/2010 e, successivamente, il progetto inerente il potenziamento dell'impianto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) (Titolo II della L.R. 9/99 e parte seconda del D.lgs. 152/06), conclusasi in data 02/08/2011, con Deliberazione della Giunta della Provincia di Modena n. 310, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni;

la società Ecobloks Srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto 2/b.

l'autorizzazione unica è stata integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 ed è stata successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 (integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, con autorizzazione alla realizzazione dell'emissione E12 e prescrizioni sul contenimento delle polveri);

il procedimento relativo all'istanza per ottenere una deroga per i parametri di COD, BOD5 e Azoto ammoniacale previsti per gli scarichi si è concluso con determina DET-AMB-2021-5373 del 27/10/2021 nella quale è stabilito:

2.a) la ditta deve - previa verifica della possibilità di adottare un sistema di collettamento temporaneo che, raccogliendo separatamente e gestendo come rifiuto le acque che ritiene incidano maggiormente sul mancato rispetto dei limiti, dia maggiore garanzia di rispetto dei limiti - trasmettere il programma di autocontrolli con cadenza settimanale e darne attuazione, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti indicati in autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia;

di disporre che, nelle more dell'ottemperanza della prescrizione 2.a), la ditta consideri le acque contenute nella vasca di prima pioggia un rifiuto e provveda al loro smaltimento secondo la normativa vigente in materia non oltre 48 ore dopo il termine degli eventi meteorici;

L'autorizzazione ha validità sino al 15/03/2022; per effetto del combinato disposto dell'art. 103, comma 2, del D.L. Cura Italia e del Decreto Legge 24 dicembre, n. 221, sulla proroga dello stato di emergenza, tutti gli atti in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Marzo 2022 mantengono la loro validità fino al 29 Giugno 2022;

inoltre, in conformità con l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 che dispone quanto segue: "***l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate***", la validità dell'autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021, alla Ditta Ecobloks srl con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena, per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti nel proprio impianto localizzato in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto, **è stata estesa fino al 15/11/2022** (rif. comunicazioni ARPAE prot. nn. 157025/2022 e 163162/2022);

la ditta è autorizzata a produrre blocchetti in legno pressato per pallets mediante il recupero (potenzialità 700 mc/g) di rifiuti legnosi, per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a (come riportato nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017, la ditta ha rinunciato all'attività di recupero R1 (recupero termico di rifiuti di legno);

in data 26/08/2021 la Ditta ha presentato istanza per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto. Con l'istanza la Ditta ha chiesto la modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue;

Vista inoltre la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione, presentata dalla ditta in data in atti al prot. ARPAE n.141769/2021, con contestuali modifiche non sostanziali quali la Riduzione della Garanzia finanziaria e alcune modifiche alle prescrizioni dell'attuale atto autorizzativo relative alle emissioni in atmosfera (Richiesta di modifica ossigeno di riferimento, Precisazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, Stati di impianto);

in data 15/10/2021 la scrivente Agenzia, in qualità di autorità competente, ha valutato, con riferimento a quanto disposto al punto 11 della DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 ("che in occasione del rinnovo la ditta sottoponga all'esame della Conferenza un riesame complessivo del processo produttivo che tenga conto di quanto emerso nel corso del presente procedimento in riferimento alle problematiche relative agli aspetti ambientali") che la documentazione presentata dalla ditta per il rinnovo non rispondesse a quanto indicato e ha pertanto richiesto, con nota prot. 157042/2021, il completamento dell'istanza;

la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE con prot. nn. 185967 e 185971 del 02/12/2021; il 30/12/2021 la Ditta ha inoltre trasmesso ulteriori integrazioni volontarie, in atti al prot. n. 200950/2021;

CONSIDERATO CHE:

ARPAE, in qualità di responsabile del procedimento, ha ritenuto più opportuno, in termini di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, che l'istanza di modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue venisse valutata contestualmente all'istanza di rinnovo, insieme agli adeguamenti dell'assetto impiantistico autorizzato;

l'istanza per ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO), è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO CHE:

la Responsabile del procedimento, con comunicazione agli atti ARPAE n. 200244 del 29/12/2021, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Finale Emilia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 19/01/2022 in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*). Alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Finale Emilia, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno richiesto integrazioni;

in data 22/02/2022 e 18/03/2022 con note assunte agli atti ARPAE prot. nn. 29336 e 47020 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi. Ha inoltre trasmesso documentazione integrativa volontaria in merito agli interventi programmati per il miglioramento delle emissioni (assunta al prot. ARPAE n. 41124 del 11/03/2022) e su resina e scarichi (assunte al prot. ARPAE n. 62462 del 14/04/2022);

in data 15/04/2022 Arpae ha richiesto alcune precisazioni in merito alla documentazione trasmessa, al fine di precisare l'assetto impiantistico e produttivo oggetto di autorizzazione. La Ditta ha trasmesso le precisazioni richieste con nota assunta agli atti ARPAE con prot. n. 72438 del 02/05/2022, trasmesse agli enti della Conferenza di Servizi con prot. n. 76450 del 06/05/2022. In data 07/06/2022 la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie in merito al titolo di disponibilità dell'area, acquisite al prot. ARPAE n. 93983;

rispetto a quanto attualmente autorizzato con determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 con integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, la ditta ha richiesto le seguenti modifiche:

- Riduzione della Garanzia finanziaria: La ditta chiede che l'importo sia ricalcolato in funzione degli attuali quantitativi di rifiuti trattati (200.000 t/a), ridotti rispetto a quanto inizialmente autorizzato a seguito della rinuncia del gestore all'operazione R1
- Modifiche all'Allegato Emissioni:
 - richiesta di modifica ossigeno di riferimento;
 - precisazioni riguardanti le emissioni in atmosfera;
 - assegnazione degli stati di impianto (es: stato di avviamento, stato di fermata, etc...) con riferimento alle misure effettuate dallo SME
- Modifiche all'Allegato Scarichi
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, In considerazione del fatto che il sistema di gestione delle acque reflue (acque di prima e seconda pioggia e domestiche) non risulta più idoneo per gli scarichi della ditta, e il gestore ha proposto la realizzazione di un depuratore delle acque reflue per il trattamento dei reflui derivanti da elettrofiltro, waterpit (sistema a umido di pulizia dei rifiuti) + bagnatura per riduzione delle polveri diffuse, acque di controlavaggio venturi scrubber, acque di prima pioggia, acque dei servizi igienici (domestiche).
- Sostituzione delle resine MUF attualmente in uso con resine MDI (prive di formaldeide)

la Conferenza dei Servizi, nel corso della seduta conclusiva, tenutasi il giorno 23/05/2022, presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Finale Emilia, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio del rinnovo e modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei verbali delle sedute (in atti al prot. 21210/2022, 97842/2022) e nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza;

la Conferenza dei Servizi, nello specifico:

- ha evidenziato che, rispetto alle richieste di modifica dell'atto indicate dalla ditta, la documentazione presentata e le modifiche progettuali introdotte avrebbero reso necessarie anche le seguenti ulteriori modifiche/permessi/autorizzazioni:
 - modifica dell'emissione E12;
 - autorizzazione per la nuova emissione in atmosfera derivante dall'impianto di aspirazione odori a servizio del depuratore di reflui;
 - autorizzazione per l'impianto di abbattimento polveri annunciato dalla ditta come ulteriore misura di contenimento delle polveri diffuse nel corso della CdS del 26/05/2022;
 - richiesta dei necessari permessi edilizi, sismici per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
 - richiesta dei necessari permessi edilizi, sismici e del parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco per la segregazione del macinatore tiger;
- considerando che le modifiche di cui sopra sono tutte collegate a opere o impianti volti al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto, anche se necessitano per la loro realizzazione di alcuni atti o pareri propedeutici di natura edilizia, sismica o di prevenzione incendi, per i quali non è stata presentata la documentazione all'interno del procedimento, ha comunque ritenuto di approvare le modifiche e subordinarne la realizzazione all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta in materia edilizia, sismica e di prevenzione incendi.
- ha ritenuto inoltre opportuno, per le ragioni sopra esposte, rinnovare l'autorizzazione alle emissioni esistenti e di demandare la valutazione degli aspetti tecnici di dettaglio legati alle emissioni in progetto (modifiche E12, nuova emissione abbattimento odori depuratore ed eventuale nuova emissione per impianto di abbattimento polveri) alle istanze di modifica che la ditta dovrà presentare, corredate di tutta la documentazione tecnica di dettaglio, entro 60 gg dal rilascio dell'atto.
- vista la valutazione positiva da parte della maggioranza degli enti, e non rilevando motivi ostativi al rinnovo e modifica dell'autorizzazione unica art. 208, ha concordato di autorizzare il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei verbali delle Conferenze dei servizi e nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza.

il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 141769 del 15/09/2021 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione,
- prot. 185967 del 02/12/2021 documentazione a completamento dell'istanza
- prot. 185971 del 02/12/2021 documentazione a completamento dell'istanza
- prot. 200950 del 30/12/2021 integrazioni volontarie
- prot. 29366 del 22/02/2022 integrazioni richieste in sede di CdS
- prot. 41124 del 11/03/2022 documentazione volontaria in merito agli interventi programmati per il miglioramento delle emissioni
- prot. 47020 del 21/03/2022 integrazioni post CdS su resina e impianto di trattamento acque
- prot. 62462 del 14/04/2022 integrazioni su resina e scarichi
- prot. 72438 del 02/05/2022 precisazioni richieste al fine di definire l'assetto impiantistico e produttivo oggetto di autorizzazione
- prot. 93983 del 09/06/2022 integrazioni documentali volontarie post cds 25/05/2022

ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:

nota prot. ARPAE nn. 86702 del 24/05/2022 e 83210 del 18/05/2022, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale e il PTR Emissioni Industriali, hanno prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

nota assunta agli atti ARPAE con prot. n. 109971 del 04/07/2022, con la quale SorgeAqua srl in qualità di gestore del SII ha trasmesso parere positivo allo scarico, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

nota assunta agli atti ARPAE con prot. n. 116231 del 13/07/2022, con la quale la Provincia di Modena ha reso il proprio parere in merito alla compatibilità delle opere previste all'interno della fascia di rispetto della SP2 "Panaria Bassa" in prossimità del km. 29+545;

della nota assunta agli atti ARPAE con prot. 124685 del 27/07/2022 con la quale il Comune di Finale Emilia ha trasmesso il proprio parere urbanistico in merito alle interferenze tra S.P. 2 e le opere in progetto da realizzarsi in fascia di rispetto della strada provinciale, dal quale risulta che sussistono le condizioni dettate dall'art. 26 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e che, essendo la SP2 "Panaria bassa" è classificata come strada di categoria C - extraurbana secondaria, la fascia di rispetto da rispettare negli interventi edilizi si può ridurre ad una distanza non inferiore a 10 mt.

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 27/07/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0063961_20220728, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO:

che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 9.1 dell'Al. 1, suball.1), per attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti;

che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022 (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha valutato la compatibilità delle tipologie di rifiuti in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti e ha individuato i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) (caratteristiche dei prodotti ottenuti, caratteristiche dei sistemi di gestione e dichiarazione di conformità) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

che le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1,

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi: 200.000 t/a x 12 €/t = **2.400.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 2.400.000,00 € (duemilioni quattrocentomila/00)

RITENUTO, pertanto:

di poter autorizzare con il presente atto la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 9.1 dell'All. 1, suball.1), per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, alle condizioni indicate nell'allegato Rifiuti e nell'allegato EoW;

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo e modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta la società Ecobloks Srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto 2/b alle condizioni generali di seguito riportate, e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e

sostituire la precedente determinazione rilasciata dalla Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 (integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, con autorizzazione alla realizzazione dell'emissione E12 e prescrizioni sul contenimento delle polveri) e la determina DET-AMB-2021-5373 del 27/10/2021, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;

2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Planimetria generale depositi” (rif. prot. ARPAE 141769/2021)

4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:

- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
- restano salvi i diritti di terzi;
- la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

6. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **2.400.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
 8. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena alla ditta ECOBLOKS SRL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Finale Emilia, V. Abba' Motto 2/b, con determinazione dirigenziale n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 (integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, con autorizzazione alla realizzazione dell'emissione E12 e prescrizioni sul contenimento delle polveri), e con quanto stabilito nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-5373 del 27/10/2021;
 9. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena alla ditta ECOBLOKS SRL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Finale Emilia, V. Abba' Motto 2/b, con determinazione dirigenziale n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 (integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, con autorizzazione alla realizzazione dell'emissione E12 e prescrizioni sul contenimento delle polveri);

Condizioni generali

10. di stabilire che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 15/09/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di stabilire che la ditta, entro 60 gg dal rilascio del presente atto, provveda alla presentazione di un' istanza di modifica sintetica, coerente ed organica, volta all'ottenimento delle seguenti ulteriori modifiche/permessi/autorizzazioni, corredata della documentazione tecnica completa necessaria alla loro valutazione:
 - modifica delle emissioni relativa all'impianto di abbattimento dell'emissione E12 contenente tutta la documentazione inerente l'autorizzazione del nuovo impianto di abbattimento (schede filtro comprese);
 - modifica delle emissioni relativa all'impianto di abbattimento a servizio della vasca di accumulo e ispessimento fanghi e del relativo impianto di deodorizzazione, completa di tutta la documentazione (aggiornamento quadro riassuntivo: dati tecnici, caratteristiche fisiche dell'emissione, scheda filtro);
 - modifica delle emissioni relativa alla realizzazione dell'impianto di abbattimento polveri annunciato dalla ditta come ulteriore misura di contenimento delle polveri diffuse nel corso della CdS del 26/05/2022, contenente tutta la documentazione inerente l'autorizzazione del nuovo impianto di abbattimento (schede filtro comprese);
 - richiesta dei necessari permessi edilizi e sismici relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
 - modifica relativa alla realizzazione delle opere di segregazione del macinatore tiger, completa dei necessari permessi edilizi, sismici e del parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco;

12. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate e asfaltate (sia dei locali coperti che dell'area cortiliva) e della rete fognaria, tali da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
13. di stabilire che la ditta dovrà fornire annualmente entro il 31/03 ad Arpae una relazione nella quale siano indicati, per l'anno solare precedente:
- Quantitativi e provenienza dei rifiuti e materie prime recuperati;
 - Quantitativi e destinazione dei prodotti ottenuti;
 - Tipologie e rispettivi quantitativi della biomassa avviata alla combustione;
 - Elenco delle aziende fornitrici della biomassa, con l'indicazione della loro localizzazione geografica, nonché delle quantità fornite;
 - Consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata ad uso produttivo;
 - Consumi di materie prime e reagenti relativi all'intero processo produttivo (resina, urea, reagente alcalino, ecc.);
 - Cronologia delle fermate dell'impianto;
 - Rendicontazione su base mensile delle ore complessive di funzionamento dell'impianto nel suo complesso, ma anche del camino e dell'essiccatoio in caso di funzionamento autonomo e separato;
 - Rendicontazione su base mensile di: temperatura media in camera di Post-Combustione (°C), percentuale media di ossigeno nei fumi umidi all'uscita della camera di combustione, temperatura media di emissione a camino;
 - Misure in continuo: rendicontazione su base mensile della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero, dell'indice di disponibilità mensile delle medie orarie e, se possibile, anche dei flussi di massa emessi;
 - Misure in continuo: rendicontazione su base annuale della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, dei valori medi di concentrazione annua, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, dei valori medi giornalieri minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, dei valori medi orari minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero, dell'indice di disponibilità annuale delle medie orarie e, se possibile, anche dei flussi di massa emessi;
 - Resoconto delle attività di verifica, taratura e controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo.
14. di stabilire che la Relazione Annuale di cui al punto precedente dovrà essere corredata da:
- Un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali conseguite nel tempo;
 - La documentazione attestante l'ottenimento/mantenimento delle eventuali certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.).
15. Di stabilire che, in riferimento all'introduzione della resina pMDI in sostituzione di quella attualmente in uso (MUF) devono essere adottate strette misure di prevenzione e protezione dall'esposizione cutanea e respiratoria degli addetti a tale sostanza, in particolare:
- adeguata ventilazione generale e ricambio d'aria dei locali di lavoro
 - adeguati/efficaci sistemi di captazione ed espulsione all'esterno degli ambienti di lavoro (previo trattamento in impianto di abbattimento secondo indicazioni ARPAE) dei vapori/aerosol di resina pMDI
 - misure igieniche tra le quali divieto di mangiare, bere e fumare durante il lavoro

- adozione di metodologie di lavoro ed attrezzature che riducono al minimo la necessità di manipolare la sostanza, riducendo cioè il rischio di contatto cutaneo ed esposizione respiratoria
 - dotazione di idonei DPI, in particolare occhiali di protezione da schizzi, guanti, maschere con filtri per la protezione delle vie respiratorie (si veda in proposito la SDS)
 - presenza di lava-occhi / docce di emergenza
 - idonea informazione, formazione ed addestramento degli operatori sulla nuova sostanza chimica e sull'uso dei DPI
 - aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici, in collaborazione con il Medico Competente e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, integrato con periodiche misure di esposizione agli agenti chimici degli addetti, al fine di monitorare nel tempo l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, con particolare riferimento a: sistema di ventilazione generale dei luoghi di lavoro, impianti di aspirazione localizzata, uso dei DPI da parte dei lavoratori.
16. di stabilire che, in merito alla resina MARESIN T 70, la ditta deve trasmettere ad ARPAE ed AUSL, entro 30 gg dall'emanazione del presente atto:
- la Scheda di Sicurezza aggiornata;
 - un chiarimento in merito a quale delle due sostanze presenti sul sito ECHA, chiave di ricerca CAS 25212-19-5, è effettivamente contenuta nella resina MARESIN T 70.
17. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
18. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11, e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
19. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
20. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Finale Emilia. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
21. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;

22. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'ambiente, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo;
23. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Ecobloks srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena e impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena , ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione n.57 del 16/03/2012, integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014 e successivamente modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021 (integrazione del titolo alle emissioni in atmosfera, con autorizzazione alla realizzazione dell'emissione E12 e prescrizioni sul contenimento delle polveri) a Ecobloks srl, consente l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti legnosi, per la produzione di blocchetti in legno pressato per pallets per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a.

Come riportato nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017, rispetto al progetto originale il gestore nel corso del 2017 ha rinunciato all'attività di recupero R1, cioè al recupero termico di rifiuti di legno, garantendo la combustione in caldaia esclusivamente di biomasse non costituite da rifiuti.

Ecobloks srl risulta in affitto dell'area dell'impianto, come da contratto trasmesso con prot. n.93983 del 09/06/2022.

L'impianto, identificato catastalmente al foglio 83 mappale 105 del Comune di Finale Emilia, ha superficie complessiva pari a 56.596 m² (da quanto riportato nel contratto di affitto); la superficie complessiva coperta è di 5.637 m², di cui 4.584 m² sono all'interno del capannone; le superfici scoperte destinate agli stoccaggi sono di 5.553 m² e le aree destinate a verde hanno superficie di 12.905 m².

La potenzialità produttiva dell'impianto è pari a 700 m³/g corrispondenti a 420 t/g di blocchetti. L'operatività dello stabilimento è considerata pari a 330 g/a.

Le operazioni che vengono svolte sui rifiuti sono:

- ricevimento;
- stoccaggio;
- riduzione volumetrica;
- pulizia con separazione dei vari inquinanti (sia a secco che a umido);
- raffinazione granulometrica;
- essiccazione del truciolo;
- stoccaggio truciolo essiccato;
- resinatura;
- formatura blocchetti;
- controllo qualità;
- pallettizzazione;
- stoccaggio in pre magazzino per raffreddamento;
- imballaggio finale;
- stoccaggio in magazzino esterno;
- spedizione.

La fase di riduzione volumetrica viene eseguita tramite triturazione veloce con trituratore Tiger. La pulizia del materiale grossolanamente triturato avviene mediante nastri magnetici (per materiali ferromagnetici), macchine ad

induzione (per materiali metallici non ferromagnetici), separatori gravimetrici ad aria e ad acqua.

La raffinazione granulometrica viene effettuata mediante 3 mulini a martelli con reti autoclassificanti necessarie per ottenere la corretta granulometria.

L'essiccazione del truciolo avviene mediante essiccatoio rotativo che porta l'umidità residua al di sotto del 2%.

Oltre alle attrezzature sinteticamente descritte, sono presenti sistemi trasportatori (a nastro, a coclea) per le movimentazioni nelle varie parti dell'impianto, silos per lo stoccaggio sia dell'intermedio che del truciolo destinato alla resinatura, cicloni e vagli per la separazione del materiale nelle diverse pezzature. Successivamente il truciolo così lavorato viene inviato alla resinatura dove, mediante l'additivazione con resina, emulsione di paraffina e solfato di ammonio quale catalizzatore, vengono formati i blocchetti con l'ausilio di 4 presse ad estrusione e 5 presse monovano. Tramite l'iniezione di vapore all'interno delle presse si ottiene il termo indurimento della resina e la formazione del blocchetto.

Successivamente, i blocchetti formati passano attraverso un controllo automatico di qualità (peso e spessore), pallettizzati e riposti nel premagazzino per il raffreddamento.

Dopo 48 ore vengono imballati con film estensibile e stoccati nel magazzino esterno fino alla spedizione. **In questa seconda parte del ciclo produttivo sono presenti sistemi trasportatori (nastri metallici e rulliere).**

A completamento degli impianti necessari al funzionamento dell'attività sono presenti una centrale termica per la produzione di vapore, i vari impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, un impianto di raffreddamento per le centraline idrauliche delle presse, a cui nella situazione futura si aggiungeranno un impianto ad osmosi per la demineralizzazione dell'acqua ad uso industriale e un impianto di depurazione delle acque reflue. Non sono previste modifiche relative alla gestione rifiuti rispetto alla situazione autorizzata ma si prevede la sostituzione della resina MUF con resina pMDI

Il trattamento dà origine ad End of Waste "blocchetto distanziatore per pallets" e la Ditta ha documentato il rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa, seguendo le linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste approvate dal Consiglio SNPA.

I lotti di produzione vengono definiti diversamente in base alla tecnologia di produzione dei blocchetti :

- blocks one way, o blocchetti a perdere, prodotti nelle presse monovano aventi sezione massima 95 x 95 mm e minima 75 x 75 mm, per i quali il lotto di produzione è definito dall'intera produzione di un certo articolo prima che la pressa cambi stampo e di conseguenza produzione.
- blocchetti Europallet prodotti nelle presse a estrusione aventi sezione 100x145x78 mm (3 presse) e 145x145x78 mm (1 pressa). In questo caso, visto che le presse sono dedicate alla produzione del singolo articolo, viene assegnato un numero di lotto diverso ad inizio di ogni mese o, nel caso in cui venga cambiato un additivo chimico, viene modificato il codice del lotto inserendo la data di ingresso in produzione del nuovo additivo.

I blocchetti prodotti su entrambe le linee vengono sottoposti, in un numero e con una frequenza prestabilita che può variare da turno, giornaliera o mensile, a diverse prove meccaniche quali dimensioni, peso e densità, forza di estrazione e rigonfiamento.

I blocchetti Europallet devono inoltre sottostare alla normativa EPAL che prevede il rispetto del contenuto di metalli pesanti e l'emissione di formaldeide.

Queste analisi chimiche vengono attualmente effettuate unicamente sulla tipologia di blocchetti (Europallet) eseguendo la ricerca dei metalli con frequenza semestrale e la verifica di emissione di formaldeide con frequenza annuale. Sui blocchetti "a perdere" il gestore non effettua nessun riscontro in quanto sostiene che, essendo formati con i medesimi materiali, se rispettano i limiti i blocchetti Europallet, li rispettano automaticamente anche gli altri.

In relazione al tempo massimo di stoccaggio del prodotto finito, il gestore sostiene che il prodotto finito viene pallettizzato e imballato con film estensibile resistente ai raggi UV per 12 mesi, limite che definirebbe il massimo tempo di stoccaggio all'aperto dei prodotti finiti. I tempi di rotazione del magazzino variano dai 15 gg. per i prodotti più richiesti ai 4 mesi per quelli meno richiesti.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.86702 del 24/05/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

L'istanza di rinnovo prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 9.1 dell'All. 1, suball.1), per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.

La ditta, in continuità con quanto fino ad oggi autorizzato, prevede l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti in ingresso (Codici EER 020107 e 200201) diversi per codici EER, provenienza dei rifiuti e caratteristiche rispetto a quanto previsto dal DM 05.02.1998.

Pertanto, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come indicato nelle Linee Guida n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022 (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata. L'istruttoria svolta ha valutato la compatibilità delle tipologie di rifiuti in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti e ha individuato i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) (caratteristiche dei prodotti ottenuti, caratteristiche dei sistemi di gestione e dichiarazione di conformità) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, indicati nell'Allegato EoW.

La Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 19/01/2022 e nella seduta conclusiva del 23/05/2022, non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Ecobloks srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*
 - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- è ammesso il recupero R3 ed annessa messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alle operazioni R13 funzionale all'operazione R3	Q. MAX. ANNUALE autorizzato alle operazioni R3
RIFIUTI NON PERICOLOSI			t	t/a
02 01 07	rifiuti della silvicoltura (potature)			
03 01 01	scarti di corteccia e sughero			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi			

	da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13 - R3		
03 03 01	scarti di corteccia e legno			
15 01 03	imballaggi in legno			
17 02 01	legno			
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*			
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*			
TOTALE			30.000	200.000

3. Per i rifiuti in ingresso il gestore deve richiedere:
 - per i codici EER non pericolosi assoluti, un'omologa firmata dal produttore per accertarne la provenienza;
 - per i rifiuti con codice EER a specchio, un'analisi di caratterizzazione con cadenza almeno annuale.
4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle adibite allo stoccaggio delle materie prime e delle biomasse presenti nell'impianto.
5. I rifiuti devono essere collocati nelle zone di stoccaggio in modo ordinato e tale da garantire un facile accesso e movimentazione dei rifiuti.
6. Le aree di deposito dei rifiuti in attesa di recupero, di quelli originati dall'attività di recupero e le biomasse presenti nell'impianto devono essere dotate di apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale stoccato.
7. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere mantenute presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/06.
8. Al fine di contenere la diffusione di polveri, si deve provvedere alla bagnatura dei rifiuti stoccati in cumuli, implementando la pratica nei periodi siccitosi o particolarmente ventosi.
9. I sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o di bagnatura dei cumuli di rifiuti devono essere mantenuti liberi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque evitando la formazione di ristagni.
10. I rifiuti originati dalle attività di recupero devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta, chiusi, dotati di copertura ed essere conferiti a impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa; per i contenitori derivanti dalla selezione dei materiali in ingresso (ferro, carta, plastica ed altri materiali impropri) non è necessaria la copertura purché non siano soggetti a trasporto eolico.
11. I rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati al recupero.
12. Nelle varie zone di stoccaggio deve essere prevista la compatibilità tra i vari rifiuti ingressati/prodotti.
13. I bacini di contenimento a servizio dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali liquidi devono sempre essere mantenuti vuoti e periodicamente manutentati al fine di garantire nel tempo la loro perfetta impermeabilità.
14. I bacini di contenimento a servizio dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti liquidi devono avere una capacità almeno pari a quella del contenitore di volume più elevato; qualora questi siano combustibili, deve essere rispettato quanto previsto dal DM 31/07/1934.

15. E' ammesso il riutilizzo di eventuali blocchetti non conformi in testa alla linea di recupero R3 di produzione dei blocchetti medesimi.
16. Relativamente alla fornace e alle biomasse impiegate quale combustibile:
 - o il gestore deve utilizzare un sistema di contabilizzazione dei quantitativi gestiti nell'impianto;
 - o il gestore deve mantenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, i documenti di accompagnamento dai quali deve risultare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione;
 - o è vietata la combustione in caldaia di qualunque rifiuto di scarto a base legnosa (compresi polverini e fanghi derivanti dall'elettrofiltro) originato dalla linea di recupero R3.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste)

17. I rifiuti di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 - Allegato EOW Pallet Blocks
18. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 24, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato: Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
19. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dall'Allegato EOW Pallet Blocks al presente atto: i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto End of Waste al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto n. 18.
20. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
21. Gli esiti delle prove dovranno essere registrati all'interno del Sistema di gestione Aziendale.
22. Le analisi sui rifiuti in ingresso e le analisi effettuate sui lotti di End of Waste, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità dell'End of Waste prodotto dovranno essere mantenute a disposizione degli organi di controllo.
23. I documenti di trasporto dei prodotti End of Waste dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
24. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW deve essere attivo ed operante il Sistema di Gestione (Procedura di omologa rifiuti – accettazione – stoccaggio (Pr01) e Procedura di controllo delle caratteristiche di produzione (Pr02), assunte agli atti ARPAE con prot. n. 185967 del 02/12/2021), come modificato/integrato con quanto disposto dal presente atto, ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata ad ARPAE prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.
25. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti End of Waste saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
26. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione del controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, separati dal materiale già verificato (che ha assunto la classificazione di End of Waste) nonché dai rifiuti in attesa di trattamento; fino all'esecuzione delle suddette prove il materiale è da considerarsi ancora "rifiuto".

27. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con un'etichetta numerata riportante il numero del lotto corrispondente alla relativa Dichiarazione di conformità.
28. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
29. I materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW al presente atto, dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati o riavviati all'attività di recupero all'interno dell'impianto, ad inizio ciclo.
30. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.

ALLEGATO EoW Pallet Blocks

Codice EER del rifiuto: 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38

Processo di recupero - R5 tipologia 9.1 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - Pallet Block

Utilizzo/Usò dell'EoW - Blocchetti in legno per la produzione di pallets

- CRITERI -

1. Ai fini del dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - codici EER 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38
 - La ditta dovrà acquisire (o eseguire) analisi di caratterizzazione chimico fisica in occasione del primo conferimento e ogni 6 mesi a supporto dell'attribuzione del codice EER e per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti
2. Il processo di recupero, cui i rifiuti di cui al punto 1) sono ammessi, è il seguente: riduzione volumetrica; pulizia con separazione dei vari inquinanti (sia a secco che a umido); raffinazione granulometrica; essiccazione del truciolo; miscelazione con resine per la formazione di blocchetti di legno pressato per pallets.
3. La sostanza derivante dal processo di produzione dovrà rispettare:
 - gli standard/parametri tecnici/chimici/fisici/prestazionali definiti dalla Norma tecnica di utilizzo e relativi standard marchio EPAL (ove applicabili) e i requisiti ambientali di prodotto indicati nell'EPF INDUSTRY STANDARD
4. Il lotto di produzione è stabilito:
 - o per blocks one way, o blocchetti a perdere, (sezione massima 95 x 95 mm e minima 75 x 75 mm) dall'intera produzione di un certo articolo, prima che la pressa cambi stampo e di conseguenza produzione.
 - o per blocchetti Europallet (sezione 100x145x78 mm e 145x145x78 mm) ad inizio di ogni mese o nel caso in cui venga cambiato un additivo chimico.
5. Ai fini della verifica di quanto indicato al punto 3, per ogni tipologia di prodotto (sia blocchetti Europallet che blocks one way, come definiti al punto precedente), il gestore dovrà svolgere le seguenti prove:

Parametro	periodicità	limiti
metalli pesanti	semestrali	standard EPAL
formaldeide	annuale	standard EPAL
Arsenico Cadmio Cromo Rame Piombo Mercurio Fluoro Cloro Pentaclorofenolo	semestrali	EPF INDUSTRY STANDARD

Parametro	periodicità	limiti
(PCP) Creosoto (Benzo(a)pirene)		

6. L'accertamento di conformità ai requisiti sopra indicati deve avvenire attraverso prove analitiche i cui esiti e i relativi campioni dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.
7. Ogni lotto di prodotto (sia di blocchetti Europallet che di blocks one way), come definito al precedente punto 4, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo lo schema trasmesso dalla Ditta (allegato Dichiarazione di Conformità), agli atti ARPAE con prot. n. 185967/2021, alla quale dovranno essere allegati anche gli esiti delle ultime prove analitiche effettuate; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

-

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di recupero unità locale:			
Indirizzo:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____			

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

1. il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW.....consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
2. tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
3. L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

Allegato ARIA

Ditta Ecobloks srl, impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ECOBLOKS SRL** intende sottoporre a rinnovo l'autorizzazione dello stabilimento ubicato in Via Abbà Motto 2/b, Finale E. (MO) in cui svolge attività di produzione di componenti per imballaggi (blocchetti per pallet) dal recupero di rifiuti non pericolosi a matrice legnosa. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica art.208 del DLgs 152/06 presentato il 15/09/2021, e successive integrazioni pervenute ad Arpae in data 02/12/2021, 30/12/2021, 21/03/2022, 8/4/2022, 02/05/2022 risulta:

- attività e impianti collegati ai punti di emissione n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (quest'ultimo non ancora realizzato);

- il seguente consumo di rifiuti e materie prime:

Rifiuti legnosi recuperati:

- R3 200.000 t/anno

Consumi materie prime:

- Colla 17.464 t/anno

- Paraffina 2.482 t/anno

- Indurente 648 t/anno

Produzione blocchetti:

700 mc/giorno

B - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Finale E. con prot. n.2021/0006859 del 01/03/2021 acquisito agli atti di ARPAE con prot. 32981 del 02/03/2021, ha espresso parere favorevole condizionato, in relazione agli aspetti urbanistici e nel corso della conferenza dei servizi ha confermato il suddetto parere.

Il dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Modena, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in particolare a motivo della sostituzione della resina utilizzata per la produzione di blocchetti con un collante privo di formaldeide (resine pMDI), con considerazioni riportate nel Verbale della Conferenza dei Servizi.

ARPAE Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali - APA Centro, con nota prot. n. 83210 del 18/05/2022 e ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, con nota prot. n. 86702 del 24/05/2022, hanno fornito contributi istruttori dai quali risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Dai contributi istruttori di ARPAE sopracitati e da ulteriori approfondimenti risulta che:

Rispetto a quanto già autorizzato con atto Determinazione n. 3408 del 06/07/2021, nelle integrazioni/chiarimenti presentati in data 02/05/2022 il gestore dichiara che, pur non variando il flusso aspirato, l'impianto di abbattimento dell'emissione E12 sarà costituito da tre gruppi di abbattimento da 50.000 Nm³/h cad. in modo da consentire di

avere sempre un gruppo in stand by da attivare quando, su uno degli altri due, sono necessari interventi di manutenzione/pulizia.

Considerato che l'emissione E12 è stata autorizzata con un impianto di abbattimento composto da 4 scrubber, a monte di ciascuno dei quali erano presenti 5 venturi, l'impianto prospettato nell'ultima documentazione pervenuta si configura come modifica rispetto a quanto già autorizzato, pertanto, preliminarmente alla sua installazione, tale impianto andrà nuovamente autorizzato mediante la presentazione dell'apposita documentazione.

Il gestore, su indicazione dell'Autorità competente, ha richiesto la modifica autorizzativa per la sostituzione della resina MUF (con formaldeide) con la resina pDMI (contenente isocianati). Considerato però che tale sostituzione andrà preceduta dall'esecuzione di alcuni lavori propedeutici ai nuovi stoccaggi e sistemi di movimentazione del nuovo prodotto, si ritiene indispensabile che la ditta espliciti le tempistiche necessarie alla transizione, sia in termini di esecuzione dei lavori che relativamente all'avvio della nuova produzione.

Per quanto riguarda il depuratore dei reflui aziendali è prevista l'installazione di un sistema di abbattimento degli odori derivanti dall'aspirazione della vasca di accumulo e ispessimento fanghi che comporterà la realizzazione di un nuovo camino di emissione in atmosfera che dovrà essere preventivamente autorizzato; al riguardo il gestore deve fornire tutti i dati relativi alla nuova emissione.

Con riferimento alla richiesta della ditta di modificare quanto previsto in autorizzazione per l'emissione E3 andando a fissare al 17% l'ossigeno di riferimento per la normalizzazione degli inquinanti, attualmente riferita al 15%, si concorda con la modifica richiesta purché, al fine di mantenere invariato il flusso di massa complessivo, vengano rivisitati i valori limiti autorizzati.

In evasione alla diffida n. 3220/21 la ditta si è dotata di una piattaforma di lavoro elevabile che consente il sollevamento delle attrezzature per il campionamento dell'emissione E3 e la discesa in sicurezza degli operatori in caso di emergenza.

Viene richiesto di eliminare il vincolo di blocco dell'alimentazione di biomassa in caldaia in caso di superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo al camino (polveri ed acido cloridrico), lasciando quest'obbligo solamente con riferimento agli inquinanti monitorati in continuo a monte essiccatoio. Le motivazioni addotte possono ritenersi condivisibili, tuttavia si ritiene opportuno mantenere delle misure finalizzate ad intervenire immediatamente sull'impianto produttivo per evitare la continuazione dell'emissione con superamento dei valori limite orari e, conseguentemente, con possibile superamento del valore limite giornaliero, anche per polveri ed acido cloridrico; in questa ipotesi si ritiene quantomeno necessario bloccare l'alimentazione del "legno umido" all'essiccatoio.

Relativamente alle osservazioni espresse dalla ditta in merito ai problemi di interruzione totale o parziale delle misurazioni dello SME, considerate le difficoltà oggettive nell'individuare le possibili diverse situazioni che potranno verificarsi rispetto alla mancanza di alcune misure in continuo, si propongono delle prescrizioni che consentano alla ditta di mettere in atto misure immediate mantenendo in funzione l'attività e demandando a valutazioni specifiche il dettaglio delle eventuali ulteriori misure discontinue compensative.

Nel rimandare al manuale di gestione dello SME la definizione degli "stati impianto", in merito alla logica con cui la ditta individua le condizioni operative, si ripropone quanto definito al punto 1 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06 relativamente ai "periodi di osservazione" e alle "ore di normale funzionamento" ovvero le ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto.

La linea guida ISPRA 87/2013 "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni in atmosfera (SME)" declina le possibili condizioni dell'impianto in: minimo tecnico, stato di funzionamento a regime (stato/i per i quali l'impianto è autorizzato), transitori, stato di avviamento, stato di fermata, stato di guasto (condizioni operative eccezionali).

Poiché l'assegnazione degli stati di impianto ha ripercussione sulla validità delle misure effettuate dallo SME, il manuale di gestione dello SME deve essere redatto secondo la sopra citata Linea Guida, avendo presente che:

- gli stati di guasto devono rappresentare condizioni operative eccezionali;
- non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo;
- l'impianto è dotato di 2 sistemi SME che vanno analizzati singolarmente;

- valutare se caldaia ed essiccatoio possano trovarsi in stati impianto differenti.

Le prescrizioni relative all'incertezza di misura dei dati forniti dallo SME contenuti nell'attuale atto autorizzativo trovavano ragione nella natura di "inceneritore rifiuti" dell'impianto perciò, avendo la ditta rinunciato all'alimentazione della caldaia con rifiuti propri, a fronte della richiesta avanzata di sottrarre l'incertezza di misura anche dalla media giornaliera, si ritiene corretto applicare quanto previsto al pto. 5 sez.8 all.II alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e che la base per il calcolo della media giornaliera siano i dati orari ottenuti previa sottrazione dell'incertezza di misura. Resta inteso che tale incertezza non dovrà essere sottratta nuovamente al dato medio giornaliero.

Emissioni diffuse

In merito alla riduzione delle emissioni diffuse di polveri di legno il gestore ha proposto:

- la sostituzione dell'impianto di bagnatura dei cumuli di rifiuti di legno collocati nei box esterni sostituendo l'attuale sistema, con dei cannoni nebulizzatori che consentono un ridotto utilizzo di acqua ed una migliore efficienza di abbattimento.
- la segregazione del macinatore Tiger di testa impianto che tritura i rifiuti di legno in ingresso, mediante la realizzazione di due pareti fino alla parte superiore della cappa aspirante posta sul nastro di alimentazione, andando a formare un tunnel che consentirà di rendere più efficaci le aspirazioni.

Le proposte indicate possono rappresentare un miglioramento certamente da perseguire, tuttavia la criticità determinata dalle emissioni diffuse di polverino di legno non appare gestibile con i mezzi e le scelte gestionali attualmente messe in campo dall'azienda; a parere degli scriventi, un significativo contenimento delle emissioni diffuse di polvere di legno potrebbe essere realizzato solo con un adeguato confinamento degli stoccaggi e dell'impiantistica esterna.

La Conferenza di Servizi tenutasi in data 23/05/2022, ha espresso parere favorevole al rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/06, con rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni esistenti con ulteriori prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale, demandando la valutazione degli aspetti tecnici di dettaglio legati alle emissioni in progetto (modifiche E12, nuova emissione abbattimento odori depuratore ed eventuale nuova emissione per impianto di abbattimento polveri) alle istanze di modifica che la ditta dovrà presentare, corredate di tutta la documentazione tecnica di dettaglio, entro 45 gg dal rilascio dell'atto.

A seguito di confronti informali fra i tecnici della Ditta e tecnici di ARPAE tenutisi nel mese di Luglio 2022 al fine di approfondire quanto anticipato nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 23/05/2022, la Ditta ha preso atto delle valutazioni effettuate in merito alla normalizzazione degli inquinanti e pur non condividendole pienamente, ha concordato di mantenere l'ossigeno di riferimento al 15% per la normalizzazione degli inquinanti, come nella precedente autorizzazione.

A seguito di ulteriore confronto tecnico tra ARPAE (SAC e APA) e la ditta (scambio di email) si è ritenuto di accogliere alcune osservazioni perchè considerate più cautelative o comunque condivisibili.

Si è ritenuto inoltre di modificare la proposta di prescrizione di presentare entro 45 giorni la domanda di modifica dell'autorizzazione per ulteriori progetti riguardanti le emissioni in atmosfera (modifiche E12, nuova emissione abbattimento odori depuratore ed eventuale nuova emissione per impianto di abbattimento polveri) portando il termine a 60 giorni per uniformare la tempistica a quella della presentazione delle altre modifiche prescritte nel presente atto.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta ECOBLOKS SRL è autorizzata ad installare ed esercire lo stabilimento ubicato nel comune di Finale E. (MO), v. Abbà Motto 2/b, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONI ZONA SECCO

(bunker dosatore, vagliatura, carico presse monovano, zona taglio presse a estrusione)

portata massima	160.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONI ZONA UMIDO

(Macinazione-Pulizia)

portata massima	135.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CALDAIA (PTN 16 MWt) ALIMENTATA CON BIOMASSA LEGNOSA, ESSICCAZIONE TRUCIOLO, FORMATURA (vapori presse)

portata massima	81.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	34,5	m
durata	24	h/g

Temperatura minima in camera di post-combustione 850 °C

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Formaldeide (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	15	mg/Nmc
---	----	--------

Isocianati (§) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) (§) dal momento dell'impiego delle resine pMDI	5	mg/Nmc
--	---	--------

Polveri totali (media oraria)	30	mg/Nmc
Polveri totali (media giornaliera)	14	mg/Nmc

NOx (espressi come NO ₂) (media oraria)	400	mg/Nmc
NOx (espressi come NO ₂) (media giornaliera)	200	mg/Nmc

SOx (espressi come SO ₂) (media oraria)	200	mg/Nmc
SOx (espressi come SO ₂) (media giornaliera)	50	mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) (media oraria)	100	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO) (media giornaliera)	50	mg/Nmc

S.O.V. (come C-org. totale) (media oraria)	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. totale) (media giornaliera)	10	mg/Nmc

Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (media oraria)	60	mg/Nmc
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (media giornaliera)	10	mg/Nmc

Fluoro e suoi composti inorganici (come HF) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	4	mg/Nmc
Mercurio e suoi composti (Hg) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,05	mg/Nmc
Cadmio e suoi composti (Cd) + Tallio e suoi composti (Ti) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,05	mg/Nmc
Metalli totali (Sb+Pb+Cu+Mn+V+Cr+Co+Ni+As+Sn) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,5	mg/Nmc
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) come TCDD _{eq} (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 6-8 ore)	0,1	ngTEQ/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA di Borneff): Benz[a]antracene;Dibenz[a,h]antracene;Benzo[b]fluorantrene; Benzo[j]fluorantrene;Benzo[k]fluorantrene;Benzo[a]pirene; Dibenzo[a,e]pirene;Dibenzo[a,h]pirene;Dibenzo[a,i]pirene; Dibenzo[a,l]pirene;Indeno[1,2,3-cd]pirene (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 6-8 ore)	0,01	mg/Nmc

Impianto di abbattimento:

- CALDAIA: Sistema SNCR (iniezione soluzione di Urea) in zona di post-combustione
- ESSICCATOIO: Multicicloni, Abbattitore a spruzzo con reagente, Elettrofiltro

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - RICAMBIO ARIA LOCALE STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

portata massima	50.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Formaldeide	3	mg/Nmc
Isocianati (§)	5	mg/Nmc
Ammoniaca (NH ₃)	15	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

(§) dal momento dell'impiego delle resine pMDI

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – AVVIAMENTO FORNACE SENZA ALIMENTAZIONE DI BIOMASSA

altezza minima del camino	23	m
---------------------------	----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - ASPIRAZIONE ZONA SEPARATORE A VENTO

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	22	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - EMERGENZA ESSICCATOIO

altezza minima del camino	25	m
---------------------------	----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - EMERGENZA VAPORI PRESSE (**)

altezza minima del camino 12 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONE A UMIDO. Separazione impurità, Cippatura selezione materiale, Macinatore Tiger, Trasportatori, Silos piedini, Torre di pulizia.

portata massima 120.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 16 m
 durata 24 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - PULIZIA PNEUMATICA. Zona Presse, Trafile, resinatura.

portata massima 1.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 10 m
 durata saltuaria
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – Trasporto blocchetti, isole di pallettizzazione, ambiente

portata massima 100.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 18 m
 durata 24 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Formaldeide 4 mg/Nmc
 Isocianati (§) 5 mg/Nmc
 Ammoniaca (NH₃) 15 mg/Nmc
 Sostanze organiche volatili (SOV) 50 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: 4 GRUPPI DI ABBATTIMENTO AD UMIDO POSTI IN PARALLELO (ciascun gruppo: 25.000 Nmc/h - 5 Sezioni venturi + 1 Torre riempita)

(§) dal momento dell'impiego delle resine pMDI

(*) **Emissione n. 3:** Le concentrazioni massime di inquinanti sono espresse in riferimento al tenore di Ossigeno del 11% ed alle condizioni di normalizzazione dei risultati, così come definite all'articolo 271 del D.Lgs 152/2006 cioè gas secco, temperatura di 273 K e Pressione di 101,3 Kpa.

Le concentrazioni dei parametri Polveri, Metalli e Formaldeide, devono essere riferite ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

(**) I vapori presse devono essere convogliati in condizioni normali come aria comburente al forno, e in caso di fermo caldaia a monte dell'impianto di abbattimento E3. L'emissione può essere attivata solo in caso di blocco totale del sistema.

Prescrizioni

A)

1. **I consumi di resine** e delle altre materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

2. Prima della sostituzione della resina MUF con la resina pDMI la ditta deve comunicare ad Arpae l'aggiornamento dei consumi di materie prime utilizzate, specificando se una volta sostituita la resina MUF saranno ancora utilizzati paraffina e indurente e indicando i quantitativi utilizzati.
3. Prima della realizzazione dell'impianto di abbattimento dell'emissione E12 e comunque non oltre 60 giorni dal rilascio del presente atto, deve essere presentata dal proponente la domanda di modifica non sostanziale delle emissioni contenente tutta la documentazione inerente l'autorizzazione del nuovo impianto di abbattimento (schede filtro comprese).
4. Prima della realizzazione dell'impianto di abbattimento a servizio della vasca di accumulo e ispessimento fanghi e del relativo impianto di deodorizzazione deve essere presentata dal proponente la domanda di modifica non sostanziale delle emissioni contenente tutta la documentazione inerente l'autorizzazione (aggiornamento quadro riassuntivo: dati tecnici, caratteristiche fisiche dell'emissione, scheda filtro)..

Sperimentazione

5. Relativamente all'avvio di nuove sperimentazioni il gestore deve fornire preliminarmente una relazione dettagliata in cui siano indicati il prodotto che si intende sperimentare, la tempistica e la durata della stessa.
6. Sulle sperimentazioni in corso devono essere inviate periodiche comunicazioni semestrali di aggiornamento.

B) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Emissioni diffuse di polveri

Il gestore dovrà assumere tutte le misure possibili atte al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e di sostanze odorigene ed in particolare:

1. piazzali e viabilità interna devono essere sottoposti a spazzatura con periodicità **giornaliera**,
2. i cumuli di rifiuti di legno collocati nei box esterni devono essere sottoposti a bagnatura mediante l'ausilio di cannoni nebulizzatori e barriera fissa di acqua nebulizzata da intensificare nei periodi secchi.
3. i materiali in stoccaggio di tutte le tipologie, devono essere sottoposti a Movimentazione di tipo FIFO "first in first out",
4. i cumuli di tutte le tipologie, devono avere un'altezza massima di 4 metri,
5. i cumuli delle potature devono essere sottoposti ad aerazione con frequenza almeno settimanale,
6. Deve essere effettuato un programma di pulizie delle aree esterne e degli impianti, anche in quota, da effettuarsi con cadenza trimestrale. Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte evitando la dispersione delle polveri depositate, eventualmente mediante sistemi di aspirazione delle stesse. La relativa data dovrà essere comunicata preventivamente ad Arpae (Sac e presidio territoriale di Carpi) e della sua avvenuta esecuzione dovrà essere data evidenza mediante l'invio di adeguata documentazione fotografica.
7. **la torre di pulizia** deve essere **confinata su due lati** (lato Panaria e lato Abbà e Motto) mediante tamponamento con pannelli ignifughi.

8. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il gestore deve presentare il progetto relativo alla segregazione del macinatore Tiger di testa impianto per l'aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi. A seguito dell'ottenimento di tale certificazione, entro i successivi 60 giorni deve essere realizzata la segregazione del macinatore Tiger mediante la realizzazione di due pareti fino alla parte superiore della cappa aspirante posta sul nastro di alimentazione, andando a formare un tunnel che consentirà di rendere più efficaci le aspirazioni.

D) Limitazioni aggiuntive delle emissioni formaldeide

1. Possono essere impiegate solo resine con contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
2. Dati di Concentrazione di formaldeide (mg/Nmc) insieme a quelli di Portata (Nmc/h), Durata (E3, E5 ed E12) e a dati produttivi (mc di blocchetti), sono utilizzati per la verifica di valori prestazionali:

Quantità di formaldeide emessa per 1 mc di blocchetto prodotto = g/mc blocchetto

Fattore di emissione (FE formaldeide)

Flusso di massa formaldeide. Autocontrolli: *grammi emessi nell'anno civile:*

Nmc/h effettivi **X** mg/Nmc valore effettivo **X** ore effettive di esercizio **X** 10⁻³

diviso

m³ di blocchetti prodotti anno

Entro 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPAE e Comune, **una Relazione tecnica** riportante i dati riassuntivi, di cui al precedente punto relativi all'anno civile precedente in modo che sia determinabile il valore di *performance* (FE formaldeide).

3. Relativamente alla sostituzione della resina, il gestore deve fornire un cronoprogramma dettagliato dei lavori di adeguamento del locale di stoccaggio e dei sistemi di trasferimento delle resine con indicazioni circa i tempi previsti per la sua sostituzione in produzione. Il gestore dovrà indicare se è prevedibile un periodo "transitorio" di utilizzo di entrambe le resine e specificarne la durata. La data in cui l'impianto inizierà la produzione industriale con l'utilizzo esclusivo della nuova resina deve essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo ad Arpae, Comune di Finale Emilia e AUsl.
4. In relazione alla durata dell'eventuale periodo transitorio verrà valutata l'opportunità e il numero degli autocontrolli da effettuarsi sulle tre emissioni (E3, E5, E12).

E) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al **punto di emissione n. 12** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Deve essere eseguito almeno 1 (uno) campionamento alla data di messa regime di E12 anche relativamente al **punto di emissione n.3** (Portata, Formaldeide, Isocianati(\$)) e al **punto di emissione n.5** (Portata, Formaldeide, Isocianati(\$)).

(§) *Isocianati da ricercare dal momento dell'impiego delle resine pMDI*

DOTAZIONE IMPIANTISTICA

- 1- Lavorazioni a secco e a umido: Filtri a tessuto con sistema automatico di pulizia ad aria compressa;
- 2 - Caldaia: Sistema di abbattimento non catalitico degli Ossidi azoto (SNCR);
- 3 - Essiccatoio: Multiciclone, Sezione di abbattimento a spruzzo con reagente ed Elettrofiltro;
- 4 - Sistemi di misura in continuo con registrazione dei seguenti inquinanti e parametri di processo:

Caldaia: Temperatura in camera di post-combustione,

Monte essiccatoio: Ossigeno, Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di zolfo (SOx), Composti organici volatili (COT), Monossido di carbonio (CO), (analisi su gas secco, oppure Analizzatore con registrazione di Umidità),

Al Camino: Portata volumetrica, Temperatura, Umidità, Ossigeno, Polveri, Anidride carbonica, Acido cloridrico (HCl);

Sistemi automatici di alimentazione e blocco del combustibile o dell'alimentazione essiccatoio, collegati agli analizzatori degli inquinanti monitorati in continuo e ai rilevatori di Temperatura in camera di Post-combustione;

- 5 - Dosatori automatici di Urea collegati all'analizzatore in continuo di NOx;
- 6 - Dosatori automatici di reagente alcalino della sezione ad umido dell'abbattitore, collegati al misuratore di pH del liquido di lavaggio;
- 7 - Dispositivi di controllo del funzionamento degli impianti di abbattimento:

Filtri a tessuto: Misuratore istantaneo di pressione differenziale ΔP ;

Abbattitore ad umido: Misuratore istantaneo con registrazione della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

SNCR: Stato di funzionamento ON-OFF, con registrazione, delle pompe dosatrici della soluzione di urea e verifica dell'effettivo arrivo di urea alle lance mediante:

-controllo sulla misura della pressione e della portata delle pompe di adduzione che segnali eventuali sovrappressioni, dovute a intasamenti, su un monitor di un computer della sala comando.

Abbattitori ad umido E12 (tutte le sezioni): Misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

Lo smaltimento di liquidi di lavaggio e/o fanghi prodotti dall'abbattitore ad umido deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Caldaia: Prescrizioni gestionali

-L'impianto di combustione può essere alimentato con biomasse vegetali non costituite da rifiuti.

-E' in particolare vietata la combustione dei fanghi da filtropressatura delle acque provenienti dall'elettrofiltro ad umido, nonché qualunque rifiuto di scarto a base legnosa originato dalla linea di recupero R3 per la produzione dei blocchetti distanziatori.

Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie di Temperatura minima in camera di Post-Combustione, Monossido di carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio (TOC) e Acido cloridrico. Le soglie di allarme dovranno essere così strutturate:

- Prima soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari al valore medio giornaliero: darne evidenza almeno con segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.

- Seconda soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari all' 85% del valore limite orario: darne evidenza almeno con segnale acustico e segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.

-In caso di superamento della soglia di allarme devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto. Il sistema deve essere in grado di fornire in tempo reale anche indicazioni relative ai valori medi degli inquinanti emessi a partire dalle 00:00 di ogni giorno, in modo da prevenire eventuali superamenti delle medie giornaliere.

In caso di superamento dei valori limite dovrà essere attivato il sistema di blocco dell'alimentazione del combustibile e/o dell'alimentazione essiccatoio.

-Il gestore deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate ed il rispetto degli standard prestazionali. Le procedure di esecuzione delle attività in oggetto ed i relativi documenti di registrazione dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutte condizioni di esercizio del forno,

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutti i periodi di funzionamento dell'impianto di combustione, incluse le fasi di avvio e fermata anche in assenza di biomassa nel forno, ad esclusione delle fasi essiccazione del refrattario (+ eventuale sfiato vapore acqueo per dissipazione calore non utilizzabile) o delle operazioni di preriscaldamento di tutta la camera di combustione dell'impianto, cioè per il tempo strettamente necessario al riscaldamento, fino al raggiungimento della temperatura di 850°C in camera di post-combustione periodo durante il quale è ammesso l'utilizzo dell'emissione n.6 (Emergenza). Contestualmente all'inizio dell'alimentazione della biomassa deve essere chiuso il camino n.6 e avviata l'aspirazione che convoglia i fumi di combustione alla sezione di depurazione e controllo e poi al punto di emissione n.3.

In caso di fermate per avaria dei sistemi di verifica del funzionamento dei depuratori, l'azienda deve provvedere al ripristino funzionale degli stessi nel più breve tempo possibile e ad annotare tali interruzioni nel registro autocontrolli. L'impianto deve essere dotato di un parco-ricambi, relativamente ai rilevatori in continuo, sufficiente ad evitare inutili periodi di assenza di rilevazioni.

L'alimentazione di biomassa in caldaia non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- o in fase di avvio, fino al raggiungimento della temperatura minima di 850°C in camera di post-combustione;
- o qualora la temperatura in camera di Post-Combustione scenda sotto il valore minimo di 850°C per un periodo di tempo superiore a 1 ora;
- o qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo *a monte essiccatoio*;
- o in caso di guasti o manutenzioni che pregiudicano il funzionamento degli impianti di depurazione fumi per tempi superiori ad 1 ora, fermo restando quanto previsto al punto precedente; di tali interruzioni dovrà essere fatta annotazione nel registro relativo agli autocontrolli;

a tal fine deve essere predisposto idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o

cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione della biomassa nei casi sopra esposti.

L'alimentazione di legno umido all'essiccatoio non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- o qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo a *camino*;

a tal fine deve essere predisposto idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione del legno umido all'essiccatoio.

Il periodo massimo di tempo per l'avviamento (durante il quale non vengono alimentati biomasse) deve essere il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche specifiche.

La camera di combustione deve essere dotata di bruciatori ausiliari (collocati dopo l'immissione dell'ultima aria di combustione) che entrino in funzione qualora la temperatura dei gas scenda al di sotto di 850°C anche nelle fasi di accensione e spegnimento, fintanto che vi sia biomassa in camera di combustione. In fase di avvio devono essere sempre attivi i sistemi di depurazione ed i bruciatori ausiliari; non può essere alimentata biomassa finché le condizioni del forno non soddisfano i requisiti minimi di temperatura in camera di post-combustione. In fase di arresto deve essere bloccata l'alimentazione di biomassa al forno e devono essere mantenute le condizioni minime di temperatura in camera di post-combustione (bruciatori ausiliari) fino ad esaurimento della biomassa presente.

La messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire solamente dopo la piena funzionalità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dei sistemi di misura dei parametri di processo e dei sistemi di depurazione fumi.

In caso di avaria improvvisa del forno e/o messa in veglia, il gestore deve sempre mantenere in funzione tutti i sistemi di depurazione. In caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, fermo restando l'obbligo di misurazione degli inquinanti e di rispetto dei limiti, per interventi di ripristino superiori ad 1 ora deve essere bloccata l'alimentazione della biomassa; di tali interruzioni deve essere fatta registrazione nel registro degli autocontrolli.

Gli strumenti di misura dei parametri tecnici di processo, quali Sistemi di pesatura, Misuratori di Temperatura, Pressione, ecc. devono essere sottoposti a verifica di taratura con frequenza almeno annuale.

Il **camino E6** può essere attivato solo nella fase iniziale di riscaldamento della fornace cioè fino al raggiungimento della temperatura di 850°C nella sezione di post-combustione, cioè senza alimentazione di biomassa.

Il **camino di emergenza E8** deve essere dotato di sistemi di controllo e allarme visivo e acustico che rendano immediatamente evidente la fermata dell'elettrofiltro e l'apertura del by-pass e quindi possibile l'intervento tempestivo degli addetti alla centrale comandi e alla manutenzione.

I vapori di formatura devono essere inviati quale aria primaria e secondaria alla centrale termica. Al fine di garantire la corretta captazione, potranno essere in funzione contemporaneamente solo un numero di presse tale da garantire un'aspirazione minima pari ad almeno a 37.200 Nm³/h.

Le emissioni contenenti formaldeide/isocianati, derivanti dalle operazioni di Pressatura (E 4.1, 4.2, ...), devono essere costantemente sottoposte a trattamento termico, tramite convogliamento all'interno della caldaia e poi scaricate in atmosfera tramite l'emissione n.3.

Monitoraggio delle condizioni di funzionamento

Arpae APA Modena è incaricata di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.lgs.152/2006.

Il Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) è installato come strumento di monitoraggio di competenza del gestore. ARPAE potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME), previa adeguata taratura; in tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- per i punti di emissione **E1, E2, E7, E10, E11: annuale** (portata e polveri)
- per i punti di emissione **E5, E12:**
 - **semestrale** (Portata, Formaldeide, Isocianati(§))
 - **annuale** (Portata, Ammoniaca e SOV)
- per il punto di emissione **E3:**
 - **semestrale** (Portata, Formaldeide e Isocianati(§))
 - **annuale** (Portata, Acido Fluoridrico, Metalli, Mercurio e Ammoniaca e Microinquinanti Organici (IPA e PCDD-PCDF)).

(§)Isocianati da ricercare dal momento dell'impiego delle resine pMDI

Comunicazioni immediate

Il gestore deve comunicare, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante PEC, ad ARPAE i seguenti eventi:

-superamento di un valore limite relativo ad una misurazione in continuo oraria o giornaliera (comunicazione ad ARPAE). La comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e deve essere inviata anche copia del report giornaliero archiviato in azienda;

-guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora (comunicazione ad ARPAE);

-fermata, avvio/riavvio delle linee, con indicazione del periodo di inizio combustione biomassa (comunicazione ad ARPAE);

-interruzioni superiori a 8 ore dei sistemi di misura in continuo degli inquinanti e dei parametri di processo per i quali è previsto un limite. In caso di interruzioni programmate, le suddette comunicazioni devono essere inviate preventivamente (comunicazione ad ARPAE).

Le comunicazioni ed i Report dovranno essere inviati tramite PEC ad ARPAE.

La ditta deve tenere a disposizione dell'Autorità di controllo appositi Registri con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto, su cui sono annotati data e ora degli autocontrolli discontinui (allegando i rapporti di prova), nonché i risultati delle misurazioni continue riportati sotto forma di Report giornalieri con le informazioni di seguito richieste.

I registri cartacei devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni. Copie informatizzate dei risultati delle misurazioni in continuo di inquinanti e parametri di processo (sia dati grezzi, sia elaborati alle condizioni di normalizzazione) devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni.

Il gestore deve produrre, al termine di ogni giornata lavorativa, i seguenti Report giornalieri sul funzionamento dell'impianto:

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti emessi, presentati come medie orarie registrate ed elaborate come descritto di seguito;

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come media oraria, ma senza elaborazioni e senza detrazione dell'intervallo di confidenza.

I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo <1mg/Nmc).

Requisiti del report giornaliero con dati elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come medie orarie convalidate, normalizzate ed elaborate previa detrazione dell'intervallo di confidenza, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino e Temperatura in camera di Post-Combustione (°C);

Pressione del gas (mbar) ed Umidità relativa misurate a camino (% v/v);

Percentuale di Anidride Carbonica misurata a camino (riferita al gas secco);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3 Kpascal);

Concentrazione oraria in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, Ossigeno di riferimento =11% o 15%), ottenuta previa detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;

Stato impianto;

Motivazione della eventuale mancanza del dato orario (mediante annotazioni brevi);

Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:

- Valori orari minimi e massimi del giorno, per ciascun parametro o inquinante, e limiti di emissione;
- N° di medie orarie valide, n° medie orarie eccedenti i limiti di emissione;
- Valore medio giornaliero oppure indicazione "non valido" o "non calcolato" *nei casi previsti*.

Requisiti del report giornaliero con dati NON elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti non elaborati, presentati come medie orarie convalidate, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino (°C);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3KPascal);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Concentrazione media oraria convalidata degli inquinanti misurati (riferita al gas secco), senza elaborazione e senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;

Concentrazione oraria convalidata ed elaborata in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, *Ossigeno di riferimento =11% o 15%*), senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%.

Indicazione degli intervalli di confidenza che vengono sottratti alle medie orarie valide.

Comunicazioni e requisiti di notifica specifici

Il gestore deve mantenere disponibili in tempo reale, i dati relativi alle misurazioni degli inquinanti ed altri dati caratteristici del funzionamento dell'impianto.

Il gestore deve comunicare, ad inizio anno, il piano previsionale indicativo delle attività di fermata e/o manutenzione programmata dell'impianto e di taratura dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti.

Il gestore deve comunicare ad ARPAE obbligatoriamente e con congruo anticipo, l'effettuazione delle verifiche periodiche di taratura e controllo del sistema di misurazione SME.

Monitoraggio delle Emissioni

Il sistema di elaborazione dati, verifica e segnalazione di superamenti di soglie di allarme e limiti di emissione deve essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle in adeguato formato. Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione deve rispondere alle caratteristiche indicate nell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

I sistemi di misurazione in continuo devono avere le caratteristiche tali che gli intervalli di confidenza associati ai risultati delle misurazioni, determinati con riferimento a concentrazioni pari ai valori medi giornalieri, non devono eccedere le percentuali riportate di seguito (*Allegato 1, del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 + Allegato 2, parte II, sezione 8 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006*):

Polveri	30%
NOx espressi come NO2	20%
SOx espressi come SO2	20%
COV espresso come Carbonio Organico Totale	30%
CO	10%
Acido cloridrico (come HCl)	40 %

L'intervallo di confidenza deve essere calcolato secondo quanto descritto nella norma UNI EN ISO 14956 oppure nella norma UNI EN 14181 (QAL-1). Ogni altra metodologia di calcolo deve essere preventivamente discussa con l'autorità competente (ARPAE).

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 - Allegato VI e dalla norma UNI EN 14181. Le procedure seguite dall'azienda devono essere tenute a disposizione delle Autorità competenti e devono comprendere almeno:

- verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
- calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;*
- verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
- verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.).*

All'atto dell'installazione, il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere sottoposto alle verifiche descritte nella norma UNI EN 14181 (QAL-2) e, almeno annualmente, alle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalla norma UNI EN 14181.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione (SPAN) sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore), sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare. La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%. Verifiche accettabili di ZERO e SPAN del solo analizzatore nonché della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Il gestore verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura (verifiche di ZERO e SPAN), con periodicità almeno semestrale. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 - risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati sia per i parametri Portata volumetrica ed Ossigeno in emissione. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione di ARPAE, nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.

Il gestore deve **inoltrare ad ARPAE una relazione contenente** i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivo del calcolo dello IAR e degli intervalli di confidenza.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante ma, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo della portata, degli inquinanti o dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 72 ore di blocco, sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione;
- dopo le prime 72 ore di blocco totale dello SME, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri e Ossidi di Azoto e % di Ossigeno;
- dopo le prime 72 ore di blocco dell'analizzatore delle polveri, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per questo inquinante.

Il funzionamento dell'impianto, in caso di assenza di monitoraggio in continuo (blocco totale o parziale) per un periodo superiore a 96 ore (4 giorni), è vincolato all'espressione di nulla osta preventivo dell'Autorità competente da richiedere a cura del gestore assieme ad una proposta di monitoraggio discontinuo. Dopo 96 ore (4 giorni) di blocco totale o parziale dello SME il funzionamento dell'impianto può proseguire per i successivi 28 giorni (4 settimane) in attesa del nulla osta da parte dell'Autorità competente, se è stata presentata dal gestore la richiesta e se il monitoraggio discontinuo prosegue con le seguenti modalità:

- se il blocco dello SME è totale, dovranno essere eseguite due misure a settimana, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri, Ossidi di Azoto e % di Ossigeno;
- se il blocco riguarda l'analizzatore delle polveri a camino, dovranno essere eseguite due misure a settimana, per questo inquinante, della durata di almeno 120 minuti;
- se il blocco riguarda gli analizzatori degli altri inquinanti sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante, ma a causa di problemi al sistema di misurazione manchino risultati di misurazioni in continuo di uno o più parametri necessari alla normalizzazione dei risultati (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.), i calcoli devono essere eseguiti utilizzando il valore medio misurato nella giornata precedente al periodo di mancanza dati, per le prime 48 ore, oppure utilizzando i risultati medi delle misurazioni discontinue prescritte, effettuate dopo le prime 48 ore in sostituzione di quelle continue. I risultati normalizzati ottenuti con queste modalità di calcolo dovranno essere contrassegnati sui report con apposite annotazioni esplicative.

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione del sistema di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità competenti.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti misurati con modalità discontinue e per la verifica degli analizzatori in continuo con metodi di confronto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi. I

metodi di campionamento ed analisi utilizzati devono essere in grado di determinare quantità congrue al valore limite da verificare, indicativamente pari a circa il 10% del valore limite stesso.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1911:2010 (*); • UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 15713:2006 (*); • UNI 10787:1999; • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> • US EPA CTM-027; • UNI EN ISO 21877:2020(*) • UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 11338-1 e 2:2003 (*); • Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; • DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Formaldeide	<ul style="list-style-type: none"> • US EPA Method 323; • US EPA 316; • US EPA-TO11 A (**); • NIOSH 2016 (**);
Isocianati	<ul style="list-style-type: none"> • US EPA CTM 36 + 36A; • UNICHIM 488:1979 (**); • UNICHIM 429 (**); • UNI ISO 16702:2010 (**);
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni

assimilabili ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella seguente tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N.punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	


Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura:



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di

legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

La piattaforma di lavoro elevabile idonea al sollevamento delle attrezzature per il campionamento dall'emissione E3 e a consentire la discesa degli operatori in sicurezza in caso di emergenza, deve essere mantenuta nella disponibilità della ditta in condizioni idonee all'utilizzo secondo quanto dettagliato nella specifica Istruzione Operativa di Sicurezza "Sicurezza degli operatori durante i campionamenti a camino E3".

Valutazione dei risultati delle misurazioni

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e discontinue deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate all'Art.271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006; in particolare come di seguito indicato.

La valutazione dei risultati delle misurazioni discontinue e delle misurazioni continue, relativamente al solo valore medio *orario*, deve essere effettuata previa sottrazione dell'incertezza della misurazione così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e *dalla Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)"*.

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue, relativamente al valore medio giornaliero, deve essere effettuata senza ulteriore sottrazione dell'incertezza della misurazione.

I valori medi orari sono ritenuti validi (convalidati) se:

- i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura,
- nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari,
- i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale,
- si riferiscono ad ore di normale funzionamento.

I valori medi giornalieri sono calcolati a partire dai valori medi orari convalidati previa sottrazione dell'incertezza. I valori medi giornalieri sono da considerarsi validi se per il loro calcolo non sono stati scartati, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misura in continuo, più di 3 valori medi orari in un giorno (dato non valido).

Non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 5 giorni/anno. In ogni caso, le giornate nelle quali si effettuano misure discontinue in sostituzione di quelle continue, nei casi previsti e a causa di problemi al sistema di misurazione, sono da conteggiare come giornate con mancanza di misurazioni continue. Se in un anno più di 10 giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Il valore medio giornaliero non si deve calcolare per un numero di ore di normale funzionamento inferiore a 6 (dato non calcolato).

Per la Portata volumetrica della emissione: NESSUN valore medio giornaliero deve superare il valore limite. La valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione, così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e *dalla Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)"*. Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie deve essere calcolato come rapporto tra il numero di valori medi orari validi ed il numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto. L'indice di disponibilità mensile deve essere superiore a 80%; nel caso in cui non lo fosse l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Manuale di gestione SME

Le procedure seguite per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche sullo SME, di cui ai punti precedenti, devono essere riassunte nel "Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME)" redatto in conformità ai contenuti delle Linee Guida di indirizzo operativo della direzione Tecnica di Arpae (LG06/DT) e del Manuale ISPRA n. 87/2013 ed il gestore dovrà attenersi a quanto riportato e descritto nel medesimo.

Il Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) attualmente in uso dovrà essere revisionato entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione modificata ed inoltrato in copia ad Arpae.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Ecobloks srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena e impianto localizzato in via Abba Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Ecobloks S.r.l. nell'impianto sito nel Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto, è autorizzata all'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali. Tale attività consiste nella produzione di componenti per imballaggi (blocchetti per pallets) dal recupero di rifiuti a matrice legnosa;

Relativamente agli scarichi idrici, attualmente si ha la seguente configurazione impiantistica:

a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate, previo trattamento in fossa Imhoff, nella rete delle acque nere della pubblica fognatura;

b. le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti di legno (ed eventuali biomasse vegetali non rifiuto) da avviare a recupero sono trattate in un impianto costituito da una vasca di prima pioggia, avente un volume pari a 150 mc. Le acque di prima pioggia vengono quindi recapitate, unitamente alle acque reflue domestiche, nella rete delle acque nere della pubblica fognatura mediante un unico punto di scarico;

c. le acque di seconda pioggia previo trattamento di disoleazione in via cautelativa, vengono immesse in un bacino di laminazione e scaricate in acque superficiali. Tale bacino avente un volume di 2.700 mc, garantisce:

- l'invarianza idraulica nei confronti della ricezione dei canali superficiali;
- funziona come sistema di sicurezza per possibili situazioni di emergenza, consentendo di intercettare eventuali acque inquinate evitandone lo scarico.

d. le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di stoccaggio del prodotto finito e quelle ricadenti sulle coperture dello stabilimento (tetti) sono scaricate in acque superficiali (Allacciante Fossetta Vecchi - Fossa Beniamina) a portata controllata (le eventuali punte di portata sono scaricate nel bacino di laminazione e poi nel canale);

e. le acque meteoriche del parcheggio ad uso pubblico recapitano in acque superficiali (Allacciante Fossetta Vecchi- Fossa Beniamina) a portata controllata (le eventuali punte di portata sono scaricate nel bacino di laminazione e poi nel canale).

E' stato inserito un sollevamento di emergenza che forzerà lo scarico delle acque meteoriche nel momento in cui il tirante idrico dell'Allacciante chiuda la valvola antiriflusso del pozzetto di scarico.

Il gestore, valutato l'attuale sistema di gestione delle acque reflue (acque di prima e seconda pioggia e domestiche) non più idoneo per gli scarichi della ditta, ha proposto la realizzazione di un depuratore delle acque reflue per il trattamento dei reflui derivanti da:

- elettrofiltro;
- waterpit (sistema a umido di pulizia dei rifiuti) + bagnatura per riduzione delle polveri diffuse;
- acque di controlavaggio venturi scrubber;
- acque di prima pioggia;
- acque dei servizi igienici (domestiche).

L'impianto proposto è composto dai seguenti componenti e relative filiere di trattamento:

- vasca di accumulo e rilancio;
- vasca di accumulo e rilancio prima pioggia;
- comparto di pretrattamento chimico fisico;
- trattamento biologico a fanghi attivi;
- vasca finale.

Le parti costituenti l'impianto possono essere riassunte secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

impianto	volume m ³	stato	tipologia
vasca di accumulo	8	nuova	interrata e carrabile
vasca di prima pioggia	150	esistente	interrata e carrabile
comparto pretrattamento chimico fisico	13,95	nuova	vasca divisa in 3 comparti dimensionata per trattare una portata pari a 10 m ³ /h avente tempo di ritenzione di 1,24 h
trattamento biologico a fanghi attivi	48,30 cad.	nuove	4 vasche monoblocco semi interrate per un volume totale di 193,2 m ³ a ciclo discontinuo. Il processo si svolge in ogni reattore in 4 fasi: alimentazione, reazione, sedimentazione e scarico.
comparto ispessimento fanghi	20,77	nuova	
vasca finale	23	nuova	interrata e carrabile per garantire scarico a portata costante

E' inoltre previsto un impianto ad osmosi avente:

- portata acqua di alimentazione 20 m³/h
- portata acqua trattata 12 m³/h
- portata acqua di scarto 8 m³/h

I concentrati dell'impianto e le acque di lavaggio dei filtri vengono raccolti in una vasca fuori terra avente volume di 16 m³ ed inviati alla vasca finale.

I fanghi derivanti dalla depurazione subiranno un processo di ispessimento nell'apposito comparto che verrà svuotato circa una volta al mese mediante autospurgo e, unitamente ai fanghi prodotti dall'elettrofiltro, subiranno un processo di centrifugazione per la disidratazione. L'acqua chiarificata sarà reimmessa in circolo nell'elettrofiltro come acqua di lavaggio dell'impianto di abbattimento e i fanghi saranno smaltiti tramite ditta autorizzata.

Al fine di minimizzare la possibile dispersione di sostanze odorigene, il gestore ha previsto la copertura delle vasche di trattamento biologico (4 reattori MBR) e la realizzazione di un sistema di deodorizzazione a servizio del comparto accumulo e ispessimento fanghi.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di seconda pioggia, rimane attivo il sistema precedentemente autorizzato ovvero il loro trattamento in vasca di disoleazione, bacino di laminazione e scarico a portata controllata, in acque superficiali (Allacciante Fossetta Vecchi - Fossa Beniamina).

Sempre in acque superficiali vengono scaricate le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, quelle di dilavamento del piazzale di stoccaggio del prodotto finito e quelle del parcheggio ad uso pubblico.

ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico rilasciata con la modifica dell'Autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs 152/2006 con Determinazione n.461 del 03/11/2014 dalla Provincia di Modena alla Ditta Ecobloks S.r.l. per l'impianto sito in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto;

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.86702 del 24/05/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione allo scarico, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva

visto il parere tecnico di Sorgeaqua S.r.L, prot. n. n.109971 del 04/07/2022, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

visto il parere favorevole del Comune di Finale Emilia, espresso in sede di Conferenza dei Servizi;

La Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 19/01/2022 e nella seduta conclusiva del 23/05/2022, non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia **a condizione del rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. E' autorizzato il gestore della ditta Ecobloks S.r.L, con sede legale a Modena, Via Natalia Ginzburg n.20, per l'impianto sito nel Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di blocchetti per pallet, unitamente agli scarichi di uso domestico nella pubblica fognatura di Via per Camposanto SP2.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i seguenti vincoli quantitativi:

PORTATE AMMESSE ALLO SCARICO IN FOGNATURA	mc/ora	mc/giorno
Portata complessiva Scarico in fognatura tempo di secco	12,1	291,2
Portata complessiva Scarico in fognatura dopo 24/48 ore da evento meteorico durata MAX di rilascio in rete 48 h	15,2	365,6
VOLUMI AMMESSI: (Volume annuo calcolato come Volume totale scarico giorno in tempo di secco (291,2 mc/g) x 330 gg lavorativi anno + Volume della vasca esistente (150 mc) x numero di eventi meteorici sopra i 5 mm di pioggia ricavati da ARPA_DEXTER (media ultimi 6/7 anni) pari a 50	mc/giorno 291,2	mc/anno 104.000 m ³ /a

3. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione d'acqua pubblica.
4. Entro 60 gg dal rilascio del presente atto devono essere installati i seguenti contatori volumetrici/dispositivi di misura della portata sull'approvvigionamento idrico delle varie sezioni di impianto:
 - misuratore delle acque inviate all'uso industriale;
 - misuratore linee di produzione vapore;
 - misuratore reintegro acqua di lavaggio elettrofiltro per evaporazione + acque impiegate nei venturi scrubber;

- misuratore per la soluzione solfato di ammonio;
- misuratore alimentatore water pit;
- misuratore acque utilizzate per la riduzione delle emissioni diffuse (cannoni nebulizzatori + barriera);
- misuratore per l'irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale;
- misuratore antincendio;

I misuratori dovranno essere adatti a garantire la regolare misura delle acque e dovranno essere monitorati ogni 30 giorni con invio dei dati al GSII GSII (rif email: tecnico@sorgeaqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud) riportando codice e matricola contatore e relative letture. Ogni variazione, rottura o modifica dovrà essere comunicata al GSII, ad ARPAE e al Comune di Finale Emilia


5. Prima della messa in esercizio dell'impianto di depurazione, devono essere installati i seguenti misuratori delle acque di scarico:

- misuratore magnetico della vasca di raccolta reflui;
- misuratore magnetico vasca raccolta acque prima pioggia;
- misuratore magnetico acque di riutilizzo da vasca di prima pioggia;
- misuratore magnetico scarico osmosi e altri flussi;
- misuratore magnetico alimentazione waterpit;
- misuratore magnetico scarico in fognatura;

I misuratori dovranno essere installati nelle posizioni indicate dai puntini rossi sulle linee di scarico dei vari processi inseriti, nello schema del rapporto inviato dal GSII di seguito riportato

F. DESCRIZIONE INDICATIVA DEI COMPARTI

F.1. Schema indicativo impianto



I misuratori installati dovranno essere di tipo magnetico in modo da poter monitorare sia il volume che le portate affluenti al ciclo ed alla rete per mezzo di sistemi di telegestione. Possono essere installate, previa richiesta e autorizzazione del gestore del SII, altre strumentazioni purché in grado di restituire volume e portate con frequenza di rilevazione del dato di almeno 5/10 minuti.

I tracciati delle acque di scarico dovranno essere inviati ogni 30 giorni al GSII (rif email: tecnico@sorgeaqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud) e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

6. Le registrazioni sullo scarico finale devono essere eseguite su software non manomettibile, con possibilità di stampare i dati a richiesta dagli enti preposti al controllo (Arpae, Sorgeaqua, ecc.). Annualmente, all'interno della relazione annuale, deve essere riportato il valore del quantitativo annuale scaricato (m³/anno), che non

può in ogni caso superare i 104.000 m³. Eventuali superamenti, dovuti a condizioni meteo climatiche eccezionali, dovranno essere debitamente motivati e documentati.

7. Tutti i contatori volumetrici/dispositivi di misura della portata presenti nell'impianto devono essere mantenuti in efficienza.
8. Entro 30 gg dal rilascio del presente atto, la Ditta deve presentare ad ARPAE e SorgeAqua srl una relazione tecnica contenente i dati di volume trattati aggiornato con il dato relativo alle acque di bagnatura dei cumuli di legno.
9. Il gestore, entro 60 gg dal rilascio dell'atto deve fornire un cronoprogramma relativamente alle tempistiche di realizzazione dei lavori di installazione dei nuovi impianti di depurazione delle acque reflue e trattamento ad osmosi sulla base dei quali dovrà intraprendere le seguenti azioni:
 - o 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto ad osmosi deve provvedere ad eseguire un'analisi dell'acqua del pozzo e, sulla base della resa dell'impianto, fornire una stima riguardo le concentrazioni presenti nelle acque di scarico dopo il trattamento ad osmosi;
 - o entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto ad osmosi il gestore deve provvedere ad eseguire un'analisi di verifica di tali concentrazioni.
10. Preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione deve essere fornita specifica planimetria dell'impianto da cui sia possibile individuare puntualmente la collocazione di tutte le componenti impiantistiche (vasche e impianti), nonché eventuali stralci di specifiche porzioni di impianto. Sulla planimetria devono essere riportate la collocazione esatta del pozzetto di campionamento e del punto di scarico nella pubblica fognatura, oltre a tutti i pozzetti "intermedi" relativi agli scarichi parziali derivanti dai vari trattamenti.
11. Entro 30 gg dal rilascio del presente atto dovrà essere fornita prova della dismissione e rimozione delle tubature poste nella vasca di prima pioggia recapitanti in rete fognaria (come indicato alla pg 4 del rapporto del Gestore del SII).
12. Fino all'installazione e alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue, la ditta deve considerare le acque contenute nella vasca di prima pioggia un rifiuto e provvedere al loro smaltimento secondo la normativa vigente in materia non oltre 48 ore dopo il termine degli eventi meteorici.
13. Il gestore è autorizzato a scaricare nella rete mista della pubblica fognatura lo scarico dell'impianto di depurazione aziendale unitamente allo scarico delle acque derivanti dal lavaggio filtri e dal trattamento ad osmosi.
14. Lo scarico delle acque reflue in rete fognaria pubblica deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
15. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
16. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (dopo la misurazione in uscita dalla vasca di laminazione scarichi), deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo. L'azienda deve rendere accessibili/ campionabili tutte le linee di scarico che compongono le acque produttive dell'azienda;
17. Deve essere realizzato un pozzetto di campionamento che consenta di campionare le acque derivanti dal trattamento di depurazione prima della miscelazione con le acque derivanti dal trattamento ad osmosi, ed uno a valle della vasca di miscelazione finale prima dell'immissione in pubblica fognatura.
18. Il tratto di fognatura che dal confine aziendale arriva allo scarico finale in pubblica fognatura deve essere ispezionabile.
19. I pozzetti di controllo devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti

sempre accessibili.

20. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti (compreso le fosse Imhoff e il disoleatore/degrassatore a servizio della vasca di seconda pioggia), provvedendo a effettuare le necessarie manutenzioni e pulizie periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
21. La ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche presenti a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
22. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
23. Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero tel. 0535/91985 fax 0535/91196 – email tecnico@sorgeacqua.it) e a mezzo pec ARPAE e Comune di Finale Emilia. LA DITTA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
24. In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 800047040) e a mezzo pec ARPAE e Comune di Finale Emilia. Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
25. In analogia a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 l'attività svolta viene considerata quale "LAVORAZIONE LEGNO ED IMBALLAGGI oltre 50.000 mc/a", pertanto dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 8 analisi relative alle acque scaricate per i seguenti parametri, con frequenza da definire con il gestore::

pH;	Solfati	Grassi e oli Animali/vegetali
SST	Fosforo totale	Ferro
COD	Alluminio	Solv. Org. clorurati
COD 1h	Cadmio	cianuri
BOD5	Cromo Totale	nicel
Azoto totale	Rame	
Azoto Ammoniacale	Piombo	
Azoto nitrico	Zinco	
Azoto nitroso	Tensioattivi totali	
Cloruri	Idroc. Totali	

I risultati analitici delle acque di scarico dovranno essere inviati ogni qualvolta eseguiti al GSII (rif email: tecnico@sorgeacqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud).

26. Per il primo anno di esercizio, mediante campioni monte valle, deve essere verificata con cadenza quadrimestrale l'efficienza dell'impianto di depurazione ai fini del rispetto dei limiti allo scarico prima della diluizione con le acque derivanti dal trattamento ad osmosi. Successivamente le analisi di verifica dell'efficienza dovranno essere svolte con frequenza annuale.
27. Prima dell'attivazione del depuratore e della conseguente riattivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere redatto un piano di campionamento condiviso con il gestore in cui dovranno figurare data ed ora di campionamento e recapito telefonico, il prelievo di una aliquota, la sigillatura qualora si utilizzasse un campionatore automatico. Si ricorda che, nonostante il riferimento al prelievo di campioni medi su un arco temporale da 1 a 3 ore, ovvero per un tempo anche superiore in presenza di particolari situazioni di scarico, il gestore del SII può comunque procedere all'esecuzione di campionamenti istantanei nei seguenti casi:
 - quando sia presente una vasca laminazione di volume superiore allo scarico di tre ore;
 - se lo scarico contiene sostanze pericolose;
 - a valle di sistemi dedicati di trattamento dello scarico;
 - su acque di raffreddamento;
 - in caso di discontinuità dello scarico;
 - per verifiche tecnico-gestionali di reti e impianti;
 - se vi è il nulla osta all'atto del campionamento da parte del titolare dello scarico o suo delegato. (Rif. Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010)
28. La Ditta deve trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeacqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo consegnandolo presso gli sportelli aperti al pubblico o attraverso indirizzo PEC sorgeacqua@postecert.it;

ALLEGATO RUMORE

Ditta **ECOBLOKS Srl**, impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ECOBLOKS Srl**, svolge produzione di blocchetti per pallet in un'area produttiva sita in via Abbà Motto 2/b inserita all'interno del polo industriale di Finale Emilia.

Relativamente all'impatto acustico generato dalle modifiche in esame, tra la documentazione inviata non è presente la valutazione previsionale che ne analizzi l'entità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di TCAA che attesti l'invarianza rispetto allo scenario acustico autorizzato. Nella relazione tecnica datata 1 Dicembre 2021 (2 Relazione tecnica aggiornata con allegati) assunta agli atti Arpae con prot. 185967 del 2/12/2021, il gestore dichiara:

Il monitoraggio acustico esterno di Maggio 2020 ha evidenziato il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni studiate e il rispetto del criterio differenziale ai ricettori sensibili studiati. Sono stati confermati i risultati del collaudo acustico eseguito in Luglio 2015 con particolare riguardo al confine nord-ovest dello stabilimento in seguito alla realizzazione di alcune opere di mitigazione acustica.

Nelle successive integrazioni di marzo assunte agli atti Arpae con prot. n. 47020 del 21/03/2022, relativamente al rumore generato dall'impianto di depurazione reflui il gestore dichiara che gli elettrosoffianti del comparto di trattamento biologico sono insonorizzati mediante cabine di insonorizzazione dotate di elettroventilatore per il ricircolo d'aria per le quali è indicato, è indicato, fra le caratteristiche, "Abbattimento acustico 10 dB(A) max"

Per quanto riguarda il filtro venturi scrubber viene prospettata una modifica dell'impianto autorizzato con det-amb-2021-3408 del 06/07/2021, senza fornire indicazioni circa le caratteristiche acustiche del nuovo impianto se non per la sua collocazione di cui viene detto che "l'area indicativa di ubicazione dell'impianto è visibile nella planimetria in allegato 4".

Nonostante la citata planimetria non sia orientata, non riporti un quadro d'insieme dello stabilimento, ma solo la porzione degli impianti e non contenga la legenda, si desume che verrà collocato in prossimità dell'area indicata nella valutazione previsionale ma con un diverso orientamento.

Come indicato anche dal gestore si evidenzia che sia le sorgenti di rumore attualmente presenti che quelle in progetto sono attive sia in periodo di riferimento diurno che in quello notturno.

Le sorgenti che maggiormente influenzano la rumorosità prodotta dall'attività sono gli impianti tecnologici a servizio degli impianti di aspirazione e alle lavorazioni interne ed esterne; la modifica dell'autorizzazione è conseguente all'inserimento di una nuova emissione (E12) dotata di sistema di abbattimento costituito da 4 scrubber, a servizio del reparto di produzione. L'impianto sarà posizionato a nord- ovest del sito di impianto, sul lato confinante con il territorio agricolo. Relativamente alle nuove sorgenti di rumore (*elettrosoffianti del comparto di trattamento biologico*) associate all'installazione del depuratore la ditta dichiara che *queste sono insonorizzate mediante cabine di insonorizzazione dotate di elettroventilatore per il ricircolo d'aria, caratterizzate da un abbattimento acustico 10 dB(A) max.*

Dalla valutazione delle relazioni di impatto acustico complessivamente presentate a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore saranno attive 24 ore al giorno, pertanto le valutazioni hanno interessato sia il periodo di riferimento diurno (06-22) che quello notturno (22-06).
- in mancanza di zonizzazione acustica comunale, redatta ai sensi della LR 15/2001, decretante i limiti acustici di

riferimento delle aree interessate dalla rumorosità ambientale, si condivide la proposta di classificazione acustica e relativi limiti da rispettare, desunta dal proponente dell'opera sulla base delle destinazioni urbanistiche definite nel PRG ossia:

- per l'area di comparto classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - per le aree agricole confinanti classe III – zona mista – con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
 - per l'area produttiva posta oltre la strada provinciale Via Panaria, all'interno della quale è inserito anche il recettore R2 (edificio residenziale posto a sud est), classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - per la fascia di 50 m prospiciente la strada Panaria Bassa, in cui sono collocati i recettori R1 (edificio residenziale posto a sud ovest) e R3 (edificio residenziale posto a nord est), classe IV con limiti acustici pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte.
 - i livelli sonori stimati assicurano il rispetto dei pertinenti valori limite di zona ai confini aziendali ed in prossimità dei recettori. Nei confronti dei recettori R1, R2, R3 risulta rispettato anche il criterio differenziale.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.86702 del 24/05/2022 ha prodotto contributo istruttorio, dal quale risulta la sostanziale compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante e indica prescrizioni relative al contenimento delle emissioni rumorose.

Il comune di Finale Emilia ha espresso il proprio parere positivo nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 19/01/2022 e nella seduta conclusiva del 23/05/2022, non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo del nulla osta acustico **a condizione del rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Finale Emilia (MO) – foglio 83 mappale 105 del Comune di Finale Emilia, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta "Ecobloks srl", secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95
2. I ventilatori a servizio del filtro - emissione E12, come indicato dal TCAA nella valutazione di impatto acustico, dovranno essere installati all'interno di box fonoisolanti e fonoassorbenti in grado di abbattere almeno 36 dB.
3. Gli elettrosoffianti del comparto di trattamento biologico e tutte le sorgenti di rumore a servizio del sistema di depurazione dovranno essere contenuti all'interno di cabine di insonorizzazione in grado di produrre un abbattimento acustico che garantisca il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini aziendali e limiti differenziali stimati presso i recettori maggiormenti impattati dall'impianto.
4. Nei 60 gg. successivi la messa in funzione delle opere in esame (Emissioni 12 ed impianto di depurazione) dovrà essere presentata (ad Arpae SAC ed al Comune di Finale Emilia) una relazione di collaudo, contenente un'indagine fonometrica (rappresentativa delle massime condizioni di esercizio di tutte le sorgenti sonore presenti) volta ad attestare il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti di zona e dei limiti differenziali diurni e notturni ai recettori individuati (R1, R2, R3 e anche presso l'edificio posto ad ovest - magazzino attrezzi agricoli).
5. La relazione di collaudo di cui sopra dovrà anche contenere una descrizione dettagliata delle opere di mitigazione attuate (box/cabine fonoassorbenti/fonoisolanti), con le relative schede prestazionali dei materiali utilizzati ed una planimetria contenente la collocazione di tutte le sorgenti di rumore.
6. In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura di attrezzature e utensili

manuali, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

7. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.